

1

ENTI ASSOCIATIVI**Non serve un nuovo Eas anche se cambiano i dati**

Agenzia delle entrate - Risoluzione 6 dicembre 2010 n. 125/E

OGGETTO: Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente.

Sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Modello EAS, previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale o intervenga una variazione dei dati relativi all'ente debba essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione.

Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all'esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l'azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del modello EAS è stato precisato che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l'opportunità di evitare duplicazioni di

comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr. circolare n 45/E del 29 ottobre 2009).

In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Si segnala che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all'ente, devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate attraverso:

- a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA
- b) il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" e nel quadro C "Rappresentante" dei modelli AA5/6 e AA7/10.

1. Variazione dei dati identificativi dei soggetti non titolari di partita IVA

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA sono tenuti, in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, a darne

comunicazione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione. Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

2. Variazione dei dati identificativi dei soggetti titolari di partita IVA

L'art. 35, comma 3, del DPR 633 del 1972 stabilisce che, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il contribuente deve darne comunicazione entro trenta giorni dalla data di variazione. I dati variati devono essere comunicati dai soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche

attraverso il modello AA7/10 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari abilitati (Entratel).

Se il soggetto d'imposta è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la Comunicazione Unica, da inviare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.

1

COMMENTO*di Marta Saccaro*

Le associazioni che hanno già comunicato all'Agenzia delle entrate la variazione del legale rappresentante o della sede sociale non sono tenute a presentare anche il modello Eas. Lo precisa la risoluzione n. 125/E del 2010, con la quale il Fisco chiarisce alcuni aspetti legati all'obbligo di ripresentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

Quadro generale. La comunicazione è stata prevista in applicazione dell'articolo 30 del DL 185/2008, che ha introdotto il nuovo adempimento al fine di monitorare gli enti associativi. Il modello Eas si compone di due parti: nella prima vanno indicati i dati relativi all'ente e al rappresentante legale, la seconda prevede 38 quesiti, la risposta ai quali consente di fornire l'identikit dell'associazione. La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla costituzione. Inoltre, come si legge nelle istruzioni del modello, approvate con il provvedimento 2 settembre 2009, in caso di variazione dei dati precedente comunicati gli enti di tipo associativo sono tenuti a presentare nuovamente la comunicazione - compilata in tutte le sue parti - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non è obbligatorio

presentare il modello - proseguono le istruzioni - nel caso in cui si siano modificate le informazioni indicate nei punti 20 e 21 (relative all'attività di pubblicità o sponsorizzazione eventualmente posta in essere), oppure nel numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 (livello medio delle entrate, numero degli associati, importo delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti).

L'eccezione è chiara: le informazioni richieste ai punti sopra indicati riguardano per lo più dati di bilancio che è naturale che si modifichino di anno in anno. Non avrebbe quindi senso richiedere il continuo aggiornamento di questi elementi. Prima dell'intervento dell'Agenzia restava tuttavia il dubbio se fosse necessario presentare nuovamente la comunicazione qualora fossero variati gli altri elementi, compresi quelli relativi alla prima parte della comunicazione, riservata ai dati relativi all'ente e al suo rappresentante legale. Ad esempio, un'associazione titolare di partita Iva che ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia le variazioni relative alla sede o al legale rappresentante nel termine di 30 giorni, secondo quanto prevede l'articolo 35 del Dpr 633/1972, è anche

tenuta a comunicare nuovamente gli stessi dati alle Entrate con il modello Eas entro il 31 marzo dell'anno successivo?

Caso in esame. Al punto cruciale risponde ora la risoluzione n. 125/E che, invocando l'applicazione dello Statuto del contribuente, sottolinea come la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello Eas, non sia necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'amministrazione finanziaria. La risoluzione ricorda, inoltre, che la variazione del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all'ente possono essere comunicate all'Agenzia attraverso il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva oppure attraverso il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva. In particolare, il modello AA5/6 può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata a uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente o attraverso intermediari abilitati. Le stesse precisazioni

valgono per i soggetti titolari di partita Iva, tenuti alla presentazione del modello AA7/10, con l'avvertenza, però, che se il soggetto d'imposta è tenuto all'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla

denuncia al Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la dichiarazione di variazione dati deve essere presentata tramite la comunicazione unica, da inviare all'ufficio

del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, che contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.